SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 230**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1986, n. 611

Approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, per cui nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana vanno inseriti e ripubblicati integralmente, oltre le leggi ed i decreti aventi forza di legge, gli altri decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri, da individuare con apposito elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto opportuno procedere a tale individuazione per categorie di atti anzichè per atti singoli, al fine di ricomprendere anche gli atti che saranno previsti dallo sviluppo futuro dell'ordinamento statale;

Considerato che le categorie di decreti e di delibere da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi devono essere quelle che sono strettamente necessarie per l'applicazione di atti aventi forza di legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano nel testo integrale, oltre le leggi e gli altri atti previsti dall'art. 1, primo comma, lettere *a), b), c), e)* ed *f)*, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, i seguenti atti:

a) i regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica;

b) i regolamenti esecutivi di leggi o di decreti aventi forza di legge, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale;

c) i decreti e gli altri atti normativi che modificano espressamente i regolamenti indicati nelle lettere *a)* e *b)*;

d) le delibere e gli altri atti normativi di Comitati di Ministri previsti da leggi, aventi funzione analoga a quella dei regolamenti e dei decreti indicati nelle lettere *a), b)* e *c)*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 33

86G0823

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 1986.

Estinzione di ventotto enti ecclesiastici della diocesi di Ruvo di Puglia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e di Ruvo di Puglia ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Ruvo di Puglia elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Ruvo di Puglia richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ruvo di Puglia estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BARI

Comune di Ruvo di Puglia

1. Mensa vescovile della diocesi di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Isabella Griffi n. 15.

2. Beneficio dell'arcidiacono-parroco del capitolo nella cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Monsignor Luigi Bruno n. 2.

3. Beneficio dell'arciprete del capitolo nella cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Monsignor Luigi Bruno n. 2.

4. Beneficio del primo primicerio del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Monsignor Luigi Bruno n. 2.

5. Beneficio del secondo primicerio del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Monsignor Luigi Bruno n. 2.

6. Beneficio del canonico teologo del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Monsignor Luigi Bruno n. 2.

7. Beneficio di canonico penitenziere del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Monsignor Luigi Bruno n. 2.

8. Beneficio di canonico del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede in Ruvo di Puglia a via Monsignor Luigi Bruno n. 2.

9. Beneficio di canonico del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

10. Beneficio di canonico del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

11. Beneficio di canonico del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

12. Beneficio di canonico del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

13. Beneficio di canonico del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

14. Beneficio di mansionario del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

15. Beneficio di mansionario del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

16. Beneficio di mansionario del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

17. Beneficio di mansionario del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

18. Beneficio di mansionario del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

19. Beneficio di mansionario del capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia, alla medesima sede.

20. Beneficio parrocchiale di «S. Domenico», con sede in Ruvo di Puglia a piazza G. Bovio.

21 Beneficio parrocchiale «Santa Famiglia», con sede in Ruvo di Puglia a via Ugo La Malfa.

22. Beneficio parrocchiale delle «Sante Filomena e Lucia», con sede in Ruvo di Puglia a via Don Minzoni.

23. Beneficio parrocchiale di «S. Giacomo Apostolo», con sede in Ruvo di Puglia a corso E. Carafa.

24. Beneficio parrocchiale «S. Maria Immacolata», con sede in Ruvo di Puglia a via Romanelli.

25. Beneficio parrocchiale di «S. Michele Arcangelo», con sede in Ruvo di Puglia a corso Piave.

26. Beneficio parrocchiale del «SS.mo Redentore», con sede in Ruvo di Puglia a piazza G. Matteotti.

27. Beneficio parrocchiale di «S. Maria Assunta» nella cattedrale di Ruvo di Puglia, con sede al largo Cattedrale.

28. Beneficio semplice di «S. Caterina», cappellania de Jure patronatus, con sede in Ruvo di Puglia a via Santa Caterina.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6819

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 ottobre 1986.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1986.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 32 del regolamento CEE del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentate, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dei vitigni di cui all'art. 49 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 338/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedono, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che ogni Stato membro puo autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario

l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 13 dell'allegato 2 del regolamento CEE n. 337/79;

Visti i decreti ministeriali del 20 e del 27 settembre 1986 con i quali è stato autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1986 ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole di talune regioni;

Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Toscana, Liguria e Calabria hanno segnalato che anche nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1986, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 1986-87 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Toscana, Liguria e Calabria.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro il limite massimo previsto (due gradi) dai reolamenti comunitari sopra citati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 ottobre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A7577

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 settembre 1986.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1985, n. 768;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° settembre 1986 fino a quella n. 8 di scadenza 1° marzo 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «Nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° marzo 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1985, n. 768 - e decreto ministeriale 22 febbraio 1986 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° marzo 1986 - Roma, 1° marzo 1986 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Marzio) - N° 780.100 di pos. (serie IV)».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce

quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1990; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Il fondino — simile a quello del corpo del titolo, ma ridotto superiormente e inferiormente per permettere l'inserimento della numerazione magnetica — reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; al di sotto di tale spazio, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana»; più in basso, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 1° marzo 1990 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1985, n. 768 e decreto ministeriale 22 febbraio 1986 -». A sinistra è posto il tasso d'interesse «12,50%».

Seguono le indicazioni della serie e del numero di iscrizione del titolo, nonché della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1990»

Art. 7.

Sul prospetto del corpo del titolo e sulle cedole è riportata, in sottofondo, colore verde, la leggenda «12,50%» tasso di interesse dei buoni.

Art. 8.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 9.

I modelli dei titoli al portatore — da quello da lire un milione, fino a quello da lire un miliardo — considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 388

86A7517

DECRETO 22 settembre 1986.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1985, n. 768;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1991;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1991, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° settembre 1986 fino a quella n. 10 di scadenza 1° marzo 1991.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° marzo 1991 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1985, n. 768 - e decreto ministeriale 22 febbraio 1986 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° marzo 1986 - Roma, 1° marzo 1986 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Marzio) - N° 780.200 di pos. (serie IV)».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1991; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Il fondino — simile a quello del corpo del titolo, ma ridotto superiormente e inferiormente per permettere l'inserimento della numerazione magnetica — reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; al di sotto di tale spazio, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana»; più in basso, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 1° marzo 1991 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1985, n. 768 e decreto ministeriale 22 febbraio 1986 -». A sinistra è posto il tasso d'interesse «12,50%».

Seguono le indicazioni della serie e del numero di iscrizione del titolo, nonché della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1991».

Art. 7.

Sul prospetto del corpo del titolo e sulle cedole è riportata, in sottofondo, colore verde, la leggenda «1991» anno di scadenza dei buoni.

Art. 8.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 9.

I modelli dei titoli al portatore — da quello da lire un milione, fino a quello da lire un miliardo — considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1986
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 93

86A7516

DECRETO 25 settembre 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° ottobre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° ottobre 1986, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1987, è pari all'11 per cento.

La seconda cedola pagabile il 1° ottobre 1988 verrà determinata aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di luglio e agosto precedenti la data di godimento della cedola stessa.

Le cedole successive alla seconda verranno determinate con lo stesso meccanismo previsto dal precedente comma, ma il rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale su questi ultimi al 6,25 per cento.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sara arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1987 e l'ultima il 1° ottobre 1996.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvedera ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccessso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° ottobre 1986 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il giorno 7 ottobre 1986, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 8.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7. L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di un giorno di interesse, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonché l'importo netto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi e netti, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1986
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 240

86A7540

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 1986.

Norme per l'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, traino e retrovisivi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193 che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto l'art. 25 del decreto ministeriale 15 settembre 1977 con il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955 che disciplina l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne;

Ritenuta la necessità di aggiornare detto decreto 27 agosto 1955 sia per l'evoluzione della normativa tecnica, sia per le mutate competenze nel frattempo intervenute e sia per adeguarlo a quello emanato in data 26 gennaio 1960 dal Ministro della marina mercantile per lo stesso settore;

Decreta:

Art. 1.

Il traino sulle vie d'acqua interne di persone munite di sci acquatici deve essere esercitato con imbarcazioni appositamente riconosciute idonee allo scopo, secondo le norme di cui al presente decreto, a mezzo di apposita annotazione riportata sulle licenze di navigazione relative alle imbarcazioni medesime.

Art. 2.

Le unità autorizzate ad esercitare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 1951 possono anche effettuare il traino per lo sci nautico purchè ne siano autorizzati a norma del presente decreto.

È fatto però divieto alle suddette unità di trasportare altre persone durante l'operazione di traino per lo sci nautico.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati, prima dell'inizio del servizio a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. (per le regioni a statuto speciale) o dell'assessorato trasporti (per le regioni a statuto ordinario), sulle licenze delle imbarcazioni che verranno adibite al servizio di cui trattasi.

Il servizio pubblico deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.

Ogni sostituzione di personale deve essere comunicata, con l'esibizione dei documenti del nuovo personale, cinque giorni prima alla competente autorità della motorizzazione civile o regionale e quelle effettuate con carattere d'urgenza devono essere comunicate al massimo entro le quarantotto ore dalla loro entrata in servizio.

Nel caso di servizi pubblici, le tariffe sono stabilite dalle competenti autorità comunali a norma dell'art. 130 del Regolamento della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 1270 del codice della navigazione, le norme del presente decreto hanno vigore anche per i servizi pubblici di traino dello sci nautico esercitato per conto terzi nella laguna di Venezia.

Il titolare del servizio pubblico per conseguire la suddetta autorizzazione deve indicare nella domanda:

a) gli elementi di individuazione dei mezzi nautici adibiti, al completo degli estremi dell'assicurazione R.C.;

b) generalità e domicilio del proprietario di detti mezzi;

c) itinerari e località ove viene svolto il servizio;

d) le generalità degli eventuali dipendenti addetti al servizio.

Art. 3.

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) i conduttori dei natanti ed imbarcazioni devono essere muniti indipendentemente dalla potenza del motore, della prescritta abilitazione nautica;

b) tali conduttori devono essere affiancati da altra persona esperta nel nuoto;

c) i mezzi nautici utilizzati allo scopo in parola devono essere muniti di un sistema di aggancio e di uno specchio retrovisore convesso entrambi approvati dalla competente autorità della motorizzazione civile (C.S.R.P.A.D. o C.P.A.) o marittima; di dispositivi per l'inversione di marcia, la messa in folle del motore e per il pronto soccorso nonché dei mezzi di salvataggio;

d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore ai 12 metri;

e) la partenza, il recupero ed il rientro dello sciatore nautico devono avvenire entro appositi corridoi di lancio delimitati da boette rosse ovvero soltanto nelle acque libere da bagnanti o imbarcazioni a velocità ridotta e comunque non superiore alle 3 miglia orarie usando ogni particolare accorgimento per evitare incidenti;

f) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante lo sciatore ed altre imbarcazioni deve essere superiore a quella del cavo di traino ed i mezzi nautici che circolano in prossimità dell'unità trainante lo sciatore devono essere condotte utilizzando ogni cautela in modo che sia evitato l'investimento in caso di caduta dello sciatore stesso;

g) è vietato il traino di più di due persone.

Art. 4.

Le norme tecniche per l'approvazione dei sistemi di aggancio e di traino dello ciatore nonché degli specchi retrovisori sono contenuti nell'allegato al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che annulla e sostituisce quello in data 27 agosto 1955 citato nelle premesse, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle more resta in vigore il decreto 27 agosto 1955.

Roma, addì 18 settembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO

NORME PER L'APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI AGGANCIO E TRAINO DI SCIATORI NAUTICI NONCHÈ DEGLI SPECCHI RETROVISORI.

Capitolo I

APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI AGGANCIO E DI TRAINO

Art. 1.

Organi di aggancio e traino

Il sistema di aggancio e di traino può essere realizzato con asta in metallo infissa in appositi fori applicati nello scafo nello specchio di poppa.

In alternativa possono essere utilizzati ganci (moschettoni) uniti a cavallotti in ferro sempre applicati allo specchio di poppa.

Art. 2.

Ganci

Ogni tipo di gancio deve corrispondere dimensionalmente a quanto prescritto in tabelle di unificazione a carattere definitivo, dove debbono essere precisate, tra l'altro, le caratteristiche del dispositivo di sicurezza contro lo sgancio accidentale, di cui ogni gancio deve essere munito, il campo degli spostamenti relativi tra il gancio e la fune di traino, nonche le caratteristiche del sistema di applicazione del gancio all'imbarcazione.

Ogni gancio deve avere le superfici tra loro opportunamente raccordate, in modo da dimostrare corretta progettazione ed accurata esecuzione. Sia l'intero gancio che la campata devono poter ruotare regolarmente intorno ai propri assi: i giuochi di accoppiamento devono essere compresi entro valori compatibili con la corretta lavorazione meccanica.

Nessuna parte del gancio deve essere prodotta per fusione.

Ai fini del riconoscimento del tipo (approvazione) sul prototipo del gancio viene effettuata una prova di trazione fino a rottura. La prova deve essere fatta in laboratorio su macchina per prove di trazione ed il carico deve essere applicato assialmente ed in maniera gradualmente crescente; il carico di rottura deve essere superiore a 1000 kg (deve essere verificato che il diagramma carichi-deformazione già uniforme e senza punti singolari nell'intervallo tra i carichi di 300 + 700 kg).

Inoltre, sui ganci deve essere effettuata, prima della prova di trazione, quella supplementare consistente nell'applicazione in maniera gradualmente crescente, in corrispondenza del centro di pressione della fune, di un carico pari a 600 kg; durante la prova non devono aversi deformazioni permanenti nel complesso del gancio.

Art. 3.

Aste di traino

Le aste di traino devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a quanto prescritto in tabelle di unificazione a carattere definitivo, dove devono essere precisate, tra l'altro, che le aste medesime siano in grado di sopportare un carico minimo di 1000 kg.

Ai fini del riconoscimento del tipo (approvazione) sul prototipo dell'asta viene effettuata una prova di trazione fino a rottura. La prova deve essere fatta in laboratorio su macchina per prove di trazione ed il carico deve essere applicato assialmente in maniera gradualmente crescente, il carico di rottura deve essere superiore a 1000 kg (deve essere verificato che il diagramma carichi-deformazione sia uniforme senza punti singolari nell'intervallo tra i carichi di 300+700 kg).

Inoltre, sull'asta deve essere effettuata, prima della prova di trazione, quella supplementare consistente nell'applicazione in maniera gradualmente crescente, in corrispondenza del centro di pressione della fune, di un carico pari a 600 kg; durante la prova non devono aversi deformazioni permanenti nel complesso dell'asta.

Art. 4.

Modalità di applicazione dei sistemi di aggancio e traino

La posizione sul mezzo nautico dei sistemi in questione deve essere tale che lo sciatore possa essere trainato senza generare pericoli per la sua incolumità mentre effettua evoluzioni o salti.

Art. 5.

Fune

Ogni tipo di fune deve corrispondere dimensionalmente a quanto prescritto in tabelle di unificazione per sopportare una sollecitazione minima di 500 kg.

Capitolo II

SPECCHI RETROVISORI

Art. 1.

Caratteristiche dei dispositivi retrovisivi

Il dispositivo retrovisivo è costituito da un ampio apparecchio ottico che deve essere sostenuto da un idoneo apposito attacco che ne consenta l'immediato orientamento a mano, in posizione stabile. Il bordo deve essere racchiuso da una cornice di altro materiale con spigoli arrotondati.

La superficie riflettente deve avere un'area non inferiore a 100 cm^2; il coefficiente di riflessione dello specchio non deve essere inferiore all'80%.

Art. 2.

Modalità di applicazione dei dispositivi retrovisivi

La posizione sul mezzo nautico dell'apparecchio retrovisivo deve essere tale che il conduttore possa usufruirne nella normale posizione di guida.

L'altezza dal pagliolo dell'apparecchio deve essere tale da conseguire una buona visibilità che consenta di controllare in ogni istante le evoluzioni dello sciatore nautico.

Capitolo III

RICONOSCIMENTO DEL TIPO DEGLI ORGANI DI AGGANCIO E DI TRAINO E DEGLI SPECCHI RETROVISIVI

Art. 1.

Generalità

Le fabbriche costruttrici o le ditte importatrici degli organi di aggancio o di traino e di specchi retrovisivi devono presentare al Ministero dei trasporti (C.S.R.P.A.D. di Roma o C.P.A.) per domanda per chiedere il riconoscimento del tipo.

Art. 2.

Domanda e documentazione

La domanda per il riconoscimento del tipo, redatta in duplice originale bollato e copia in carta semplice, deve essere corredata, oltre a tre esemplari dei dispositivi in corso di approvazione, dei seguenti documenti:

1) relazione tecnica, in tre copie di cui due in bollo, contenente le caratteristiche costruttive del dispositivo in questione. Nella relazione devono essere indicati i dati di individuazione (marca, ecc.) che saranno riportati sui singoli esemplari;

2) disegni, opportunamente bollati, in triplice copia, in scala 1:10 o 1:20, dei dispositivi (sia di ogni particolare che dell'insieme assemblato);

3) bozze dei figurini di omologazione in triplice copia bollata elaborate sulle istruzioni impartite dagli uffici della M.C.T.C.;

4) versamenti previsti dalle vigenti normative per le prestazioni effettuate dall'Amministrazione. È in facoltà della Direzione generale M.C.T.C. di chiedere, a completamento della documentazione sopraelencata, la presentazione di ulteriori atti contenenti calcoli di determinate strutture

Art. 3.

Verifiche e prove

Le verifiche e prove da effettuarsi sono quelle contenute nei precedenti articoli.

Art. 4.

Interventi delle ditte costruttrici od importatrici alle prove

Le ditte in parola assistono alle prove con un proprio rappresentante, mettendo a disposizione il personale e le attrezzature eventualmente richiesti per effettuare le prove.

Art. 5.

Certificato, prospetto descrittivo ed estremi del riconoscimento del tipo

A seguito dell'esito favorevole delle prove di cui agli articoli precedenti il Servizio autonomo navigazione interna invita la ditta a stampare il prospetto descrittivo (figurino di omologazione Mod. DGM 405), già presentato in bozza come stabilito nel precedente art. 2 del presente capitolo; ricevute queste stampate esattamente le diramerà agli uffici operativi trasmettendo, nel contempo, alla ditta il certificato contenente gli estremi del riconoscimento del tipo.

Art. 6.

Marcature

La ditta fabbricante od importatrice deve apporre su ogni esemplare approvato:

nome del costruttore o marchio di fabbrica;

estremi del riconoscimento comunicati dalla Direzione generale M.C.T.C.

Tale marcatura attesta l'invariabilità della produzione, rispetto all'esemplare sottoposto alle prove.

Art. 7.

Validità del certificato di riconoscimento del tipo e controlli di produzione

Il certificato di riconoscimento del tipo mantiene la sua validità finchè la produzione continua invariata.

Al fine di verificare che la produzione continui invariata, la Direzione generale M.C.T.C. si riserva la facoltà di effettuare controlli di produzione a suo insindacabile criterio.

Capitolo IV

NORME VARIE

Art. 1.

Sistemi di aggancio e traino e retrovisivi approvati su imbarcazioni in corso di omologazione ovvero già omologate.

Ove una ditta costruttrice od importatrice intende applicare i dispositivi in parola approvati su imbarcazioni in corso di omologazione (o già omologate) è sufficiente che riporti gli estremi del riconoscimento del tipo relativo ai dispositivi medesimi nella relazione tecnica e nei disegni dell'imbarcazione (in particolare nella sezione illustrante la loro applicazione).

In sede di prova di navigazione, il funzionario incaricato della stessa accerterà che la struttura dello scafo, i sistemi di aggancio e di traino e retrovisivo siano atti per gli scopi prefissi.

Il figurino di omologazione conterrà anche gli estremi di approvazione degli organi in questione.

Art. 2.

Sistemi di aggancio e traino e di specchi retrovisivi approvati su imbarcazioni omologate con detti dispositivi da iscrivere.

Ove l'ufficio della motorizzazione civile debba iscrivere un'imbarcazione la cui omologazione già comprenda i dispositivi di aggancio e traino e retrovisivi approvati, non dovrà procedere ad alcuna visita e sarà sufficiente che venga presentata una dichiarazione emessa dal cantiere costruttore od importatore, contenenti gli estremi di approvazione degli organi in questione. Tale ufficio annoterà gli estremi del riconoscimento del tipo degli organi di aggancio e traino sulla licenza ovvero sul verbale da trasmettere alla regione (nel caso di servizi pubblici).

Art. 3.

Sistemi di aggancio e traino e specchi retrovisivi approvati su imbarcazioni omologate senza detti dispositivi da iscrivere.

Ove l'ufficio della motorizzazione civile debba iscrivere un'imbarcazione la cui omologazione non comprenda dispositivi di aggancio e traino e retrovisivi approvati, perchè al momento non fu prevista la loro installazione, deve dare corso ad una visita iniziale alla stessa per sottoporla alla prova di navigazione per verificare la solidità, la sicurezza e la funzionalità dei dispositivi stessi; è fatto obbligo di presentare i disegni costruttivi e di installazione, come in precedenza specificato, nei quali devono essere indicati gli estremi di approvazione di detti apparati. L'installazione degli organi di aggancio e traino deve essere annotata sulla licenza ovvero sul verbale da trasmettere alla regione con le modalità in precedenza indicate.

Art. 4.

Sistemi di aggancio e traino e retrovisivi approvati su imbarcazioni non omologate da iscrivere

Ove si debba iscrivere un'imbarcazione non omologata avente i sistemi in parola approvati, è sufficiente che il cantiere costruttore od importatore indichi gli estremi del riconoscimento del tipo negli elaborati tecnici da presentare all'ufficio di iscrizione. Tale ufficio, durante la prova di navigazione, darà corso anche alle verifiche con lo sciatore e, qualora la prova abbia dato esito favorevole, annoterà detti estremi di riconoscimento degli organi di aggancio e di traino sulla licenza ovvero sul verbale da trasmettere alla regione con le modalità in precedenza indicate.

Art. 5.

Sistemi di aggancio e traino e retrovisivi non approvati

A decorrere dal 1° gennaio 1988 non sarà più consentito avere a bordo dispositivi non approvati per il traino dello sciatore nautico.

Art. 6.

Sistemi di aggancio e traino e retrovisivi approvati su imbarcazioni iscritte

Ove vengano montati i sistemi in parola a bordo di imbarcazioni iscritte, l'interessato deve presentare all'ufficio della motorizzazione civile (anche diverso da quello di iscrizione) domanda diretta a conseguire una visita straordinaria all'unità.

Tale domanda deve avere in allegato, oltre ai versamenti di rito, gli elaborati tecnici comprovanti le modalità della loro installazione, rilasciati dal cantiere che ha eseguito il lavoro e contenente gli estremi del riconoscimento del tipo dei dispositivi.

L'ufficio deve successivamente procedere ad una prova di navigazione con lo sciatore.

L'installazione a bordo degli organi di aggancio e traino deve essere annotata sulla licenza o comunicato all'ufficio (M.C.T.C. o della regione).

Art. 7.

Constatazione di installazione di dispositivi di aggangio e traino e retrovisivi durante l'esercizio della navigazione o durante le visite periodiche o straordinarie.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, ove durante l'esercizio della navigazione gli organi di polizia giudiziaria accertino che si effettui traino di sciatori nautici con dispositivi non approvati, tali organi provvederanno affinché la competente autorità della M.C.T.C. o marittima possa accertare la loro sostituzione con i dispositivi approvati e che ciò sia avvenuto idoneamente.

Se la presenza a bordo dei dispositivi di cui trattasi non approvati è rilevata in occasione di visite periodiche o straordinarie, è compito dell'ufficio verificare che tali dispositivi siano sostituiti idoneamente con altri approvati.

———

NOTE

Note alle premesse:

— Il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 1986, ha pubblicato il testo aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, con le modifiche apportate sia dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193 che dalle leggi 14 agosto 1971, n. 823 e 14 agosto 1974, n. 378.

— Il D.M. 15 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977, ha approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Il testo dell'art. 25 è il seguente:

«Art. 25 *(Navigazione nelle acque interne)*. — Alle unita da diporto che effettuano la navigazione nelle acque interne si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle unità di corrispondenti caratteristiche ed impiego.

All'attuazione delle disposizioni indicate nel precedente comma provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; in tal caso le funzioni dell'ente tecnico sono esercitate dagli uffici compartimentali e provinciali della motorizzazione civile, ovvero dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prove autoveicoli del Ministero dei trasporti.

Con decreto del Ministro per i trasporti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti le caratteristiche e i requisiti dei materiali usati nella costruzione, delle strutture dello scafo, degli impianti e delle installazioni di bordo».

— Il D.M. 27 agosto 1955 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 24 settembre 1955.

— Il D.M. 26 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1960, reca norme sulla disciplina dello sci nautico.

Nota all'art. 2:

Il D.M. 13 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 28 dicembre 1951, reca norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi sulle vie d'acqua interne di cui all'art. 129 del regolamento per la navigazione interna.

Nota all'art. 5:

Per il D.M. 27 agosto 1955, v. nelle premesse.

86A7457

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 10 settembre 1986.

Autorizzazione alla Banca d'Italia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la nota della Banca d'Italia n. 291163 del 10 ottobre 1985 con la quale è stata inoltrata relazione sulle categorie di atti e documenti che quell'ufficio intende sostituire con la riproduzione fotografica;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Banca d'Italia è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti contenuti nei sottoindicati fascicoli relativi al periodo 1° ottobre 1978-31 dicembre 1979:

a) *servizio segretariato*:

FA8300200130 FA8300200140 FA8300200160
FA8300200180 FA8300200350 FA8300200470
FA8300200480 FA8300200540 FA8300200610
FA8300200750 FA8300200770 FA8300200800
FA8300200820 FA8300200930 FA8300207340
FA8300604620 FA8300704880 FA8300705000
FA8301005260 FA8301104980 FA8301104990
FA8301106090 FA8301106100 FA8301106290
FA8301106820 FA8301106860 FA8302605380
FA8302605600 FA8302606120 FA8302606200
FA8302606210 FA8302606280 FA8302606640
FA8302606680

b) *servizio rapporti con l'estero*:

FA8220807021 FA8220807027
FA8220807060 FA8220807070
FA8220807150 FA8220807500
FA8220807510 FA8220807370
FA8220807410 FA8220605120
FA8220807520 FA8220603880
FA8220601330 FA82206CA3042FI343
FA82206CA3042FI135 FA8220601450
FA8220603910 FA8220601430
FA82206CM380FI135 FA82206CA3050FI132
FA8220807492 FA8220811120
FA8220807230 FA82202CA2802UF85001
FA82202CA2802UF85004 FA82202CA2802UF85005
FA82202CA2802UF85006 FA822021160
FA822029280 FA82204CE9160CA2984
FA82204SC290CA2989 FA82204CE0152CA2950
FA8220401260 FA8220401270
FA82204CE2801CA2984 FA82204CE2105CA2984
FA82204CE9163CA2984 FA82204CE0407CA2984
FA82204CE0612CA2984 FA8220401300
FA822004CE0612CA2985 FA82204CE5180CA2985
FA822004CE0505CA2988 FA82204CE0201CA2988
FA8220705170 FA8220705160
FA82207CA2921FI135 FA8220705240
FA82207CA2916FI114 FA82207CA2916FI135
FA8220907990 FA8220908020
FA8220807200 FA8220301250
FA82204SC320CA2989

Le modalità generali di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

L'adozione di sistemi particolari collegati con le caratteristiche formali dei documenti e con le strutture informative esistenti per la loro utilizzazione dovrà essere garantita dal responsabile dell'ufficio che conserva i documenti da fotoriprodurre.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1986

Il Ministro: GULLOTTI

86A7413

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 settembre 1986.

Misure dirette a consentire al comune di Forlì del Sannio di completare i lavori di riattazione previsti dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. (Ordinanza n. 801/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984 n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984

Vista la propria ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1984, concernente integrazioni alla predetta ordinanza;

Vista la nota n. 954 del 6 marzo 1980 del comune di Forlì del Sannio con cui si richiede un contributo straordinario di L. 150.000 al metro quadrato relativamente alle unità abitative sottoposte a progetti edilizi unitari;

Considerato che il territorio del comune di Forlì del Sannio è geologicamente instabile tanto che l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise con nota del 3 settembre 1986, n. 8821/S LL.PP. ha comunicato che la giunta regionale ha formalizzato l'aggiudicazione dei lavori di difesa del suolo nel su citato comune;

Considerata altresì la particolare situazione del patrimonio edilizio del comune in questione, che presenta una accentuata stratificazione di interventi, successivi nel tempo, di riparazione a seguito dei dissesti dovuti al lento movimento franoso che interessa l'abitato;

Considerato inoltre che la suddetta situazione tecnico-statica e funzionale delle strutture portanti e delle murature in genere, si è potuta valutare appieno solo nel corso dei lavori di riattazione, con conseguente aggravio dei costi non prevedibile in fase progettuale;

Tenuto conto che i danneggiati dal terremoto hanno presentato domanda per avvalersi delle provvidenze della ordinanza n. 230/FPC/ZA ritenendo i tecnici sufficiente il contributo previsto da detta ordinanza e, quindi, non hanno presentato domanda per fruire dei maggiori contributi della legge 10 maggio 1981, n. 219;

Constatato che, da un sopralluogo effettuato dal servizio opere pubbliche di emergenza, i lavori di riattazione hanno ormai, nel complesso, raggiunto il 70% di avanzamento e che sono stati eseguiti a regola d'arte;

Ravvisata la necessità di consentire agli interessati di continuare a fruire della ordinanza n. 230/FPC/ZA nella considerazione che il passaggio ai maggiori benefici della legge n. 219 sopra citata determinerebbe l'interruzione dei lavori con gravissimo pregiudizio per quelli già eseguiti anche in vista della imminente stagione invernale;

Ritenuto pertanto opportuno, in via del tutto eccezionale, a causa della particolare situazione del territorio e del patrimonio edilizio del comune di Forlì del Sannio, di disporre un aumento del contributo previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 230 citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per consentire, prima dell'arrivo della stagione invernale, il completamento dell'attività di riattazione degli edifici relativi ai progetti di edilizia unitari nel comune di Forlì del Sannio, è autorizzato l'aumento del 30% del contributo totale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA.

Art. 2.

I maggiori lavori occorrenti per il completamento della riattazione formano oggetto di perizia suppletiva da presentare al competente ufficio consulenza controllo riattazione che effettuerà la vigilanza prevista dalla vigente normativa.

Art. 3.

Il sindaco del comune di Forlì del Sannio individuerà gli immobili per i quali può essere applicata la presente ordinanza.

Art. 4.

L'onere relativo all'attuazione dei maggiori lavori suindicati, nel limite massimo di L. 2.500.000.000, è posto a carico del fondo di cui alla legge 24 luglio 1984, n. 363.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7458

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 luglio 1986, n. 612.

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Siena come segue:

Facoltà di magistero

Istituto di storia antica . . . . posti 1
Dipartimento di «Individuo - cultura - società» . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia

Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . posti 1
Istituto di istologia ed embriologia . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 318

86G0967

DECRETO 22 luglio 1986, n. **613**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cassino.

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di filosofia della politica della facoltà di magistero dell'Università di Cassino.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 316

86G0969

DECRETO 22 luglio 1986, n. **614**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cagliari.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica medica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 317

86G0968

DECRETO 4 agosto 1986, n. **615**.

Pareggiamento della scuola di chitarra istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Gaetano Donizetti» di Bergamo.

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di chitarra, istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Gaetano Donizetti» di Bergamo, via Arena n. 9, gestito dal comune di Bergamo, viene pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1986
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 137

86G0980

DECRETO 4 agosto 1986, n. **616**.

Pareggiamento della scuola di chitarra istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Achille Peri» di Reggio Emilia.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di chitarra, istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Achille Peri» di Reggio Emilia, viale Allegri n. 9, gestito dal comune di Reggio Emilia, viene pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1986
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 138

86G0981

DECRETO 4 agosto 1986, n. **617**.

Pareggiamento della scuola di chitarra istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Antonio Tonelli» di Carpi.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di chitarra, istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Antonio Tonelli» di Carpi (Modena), via S. Bernardino da Siena n. 10, gestito dal comune di Carpi, viene pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1986
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 139

86G0982

DECRETO 4 agosto 1986, n. **618**.

Pareggiamento della scuola di chitarra istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Orazio Vecchi» di Modena.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di chitarra, istituita presso l'istituto musicale comunale pareggiato «Orazio Vecchi» di Modena, viale Berengario n. 49, gestito dal comune di Modena, viene pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1986
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 140

86G0983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 186

Corso dei cambi del 26 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1411,600	1411,600	1411,40	1411,600	1411,60	1411,60	—	1411,600	1411,600	1411,60
Marco germanico	691,450	691,450	690,80	691,450	691,45	691,42	—	691,450	691,450	691,45
Franco francese	211 —	211 —	211,40	211 —	211 —	211 —	—	211 —	211 —	211 —
Fiorino olandese	611,700	611,700	611,90	611,700	611,70	611,77	—	611,700	611,700	611,70
Franco belga	33,354	33,354	33,35	33,354	33,354	33,34	—	33,354	33,354	33,35
Lira sterlina	2030 —	2030 —	2029,70	2030 —	2030 —	2029,70	—	2030 —	2030 —	2030 —
Lira irlandese	1892,200	1892,200	1895 —	1892,200	1892,20	1892,60	—	1892,200	1892,200	—
Corona danese	183,060	183,060	183,05	183,060	183,06	183,05	—	183,060	183,060	183,06
Dracma	—	—	10,38	—	—	—	—	—	—	—
E.C.U.	1445,900	1445,900	1445,70	1445,900	1445,90	1455,85	—	1445,900	1445,900	1445,90
Dollaro canadese	1016,300	1016,300	1015,50	1016,300	1016,30	1016,40	—	1016,300	1016,300	1016,30
Yen giapponese	9,161	9,161	9,16	9,161	9,161	9,15	—	9,161	9,161	9,16
Franco svizzero	854,200	854,200	853,50	854,200	854,20	853,65	—	854,200	854,200	854,20
Scellino austriaco	98,322	98,322	98,30	98,322	98,322	98,33	—	98,322	98,322	98,33
Corona norvegese	190,95	190,95	191 —	190,95	190,95	191,02	—	190,95	190,95	190,95
Corona svedese	203,750	203,750	203,60	203,750	203,75	203,82	—	203,750	203,750	203,75
FIM	286,250	286,250	286,50	286,250	286,25	286,32	—	286,250	286,250	—
Escudo portoghese	9,540	9,540	9,55	9,540	9,54	9,54	—	9,540	9,540	9,54
Peseta spagnola	10,483	10,483	10,49	10,483	10,483	10,46	—	10,483	10,483	10,48
Dollaro australiano	888,500	888,500	889 —	888,500	888,50	892,65	—	888,500	888,500	888,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1986

Dollaro USA	1411,600	Lira irlandese	1892,600	Scellino austriaco	98,336
Marco germanico	691,425	Corona danese	183,055	Corona norvegese	191,025
Franco francese	211 —	Dracma	10,402	Corona svedese	203,825
Fiorino olandese	611,675	E.C.U.	1445,850	FIM	286,325
Franco belga	33,347	Dollaro canadese	1016,400	Escudo portoghese	9,545
Lira sterlina	2029,700	Yen giapponese	9,159	Peseta spagnola	10,466
		Franco svizzero	853,750	Dollaro australiano	892,750

Media dei titoli del 26 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,25
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,32
» 9% » » 1975-90	96,85
» 9% » » 1976-91	102,40
» 10% » » 1977-92	102,10
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,70
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100.550
» » » » EFIM 1-8-1988	101.300
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	99.925
» » » » 1-11-1982/86	100.025
» » » » 1-12-1982/86	100.350
» » » » 1- 1-1983/87	100,700
» » » » 1- 2-1983/87	100.875
» » » » 1- 3-1983/87	101,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,150
» » » » 1- 5-1983/87	101,325
» » » » 1- 6-1983/87	101,275
» » » » 1-11-1983/87	101.200
» » » » 1-12-1983/87	101.325
» » » » 1- 1-1984/88	'01.175
» » » » 1- 2-1984/88	101,025
» » » » 1- 3-1984/88	100.800
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,750
» » » » 1- 6-1984/88	101,275
» » » » 1- 7-1983/88	101,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,950
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,100
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,275
» » » » 1- 9-1990	99.425
» » » » 1-10-1990	99,525
» » » » 1-11-1990	99,450
» » » » 1-11-1983/90	103 925
» » » » 1-12-1983/90	104.350
» » » » 18-12-1990	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	103,750
» » » » 1- 2-1984/91	103.550
» » » » 17- 1-1986/91	99,350
» » » » 18- 2-1986/91	99.200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	100,725
» » » » 1- 8-1984/91	100,900
» » » » 1- 9-1984/91	100,950
» » » » 1-10-1984/91	101,050
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1992	100,450
» » » » 1- 2-1992	99,800
» » » » 1- 2-1995	100,675
» » » » 1- 3-1995	99,475
» » » » 1- 4-1995	99,450
» » » » 1- 5-1995	99,525
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	99,950
» » » » 1- 8-1995	99,775
» » » » 1- 9-1995	99,875
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,200
» » » 12 % 1- 2-1988	103 —
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,800
» » » 12 % 1- 3-1988	104,350
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	104.450
» » » 12.50% 1-10-1988	104,325
» » » 12,50% 1-11-1988	104,950
» » » 12,50% 1-1-1989	104,800
» » » 12,50% 1-2-1989	105.250
» » » 12,50% 1-3-1989	105,300
» » » 12,50% 1-3-1990	108.025
» » » 12,50% 1-3-1991	109,275
» » » 12,50% 1-1-1990	107,025
» » » 12,50% 1-2-1990	107,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,775
» » » » 1984/91 11,25%	110,450
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	105,750
» » » » 1985/93 9,75%	106,400
» » » » 1985/93 9%	104,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M26096

MINISTERO DEL TESORO

N. 187

Corso dei cambi del 29 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1401 —	1401 —	1400,70	1401 —	1401 —	1400,95	1400,900	1401 —	1401 —	1401 —
Marco germanico	691,500	691,500	691,75	691,500	691,50	691,49	691,490	691,500	691,500	691,50
Franco francese	211 —	211 —	211,10	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —
Fiorino olandese	611,780	611,780	611,90	611,780	611,78	611,79	611,800	611,780	611,780	611,78
Franco belga	33,334	33,334	33,36	33,334	33,334	33,33	33,333	33,334	33,334	33,33
Lira sterlina	2008,250	2008,250	2015 —	2008,250	2008,25	2007,92	2007,600	2008,250	2008,250	2008,25
Lira irlandese	1894 —	1894 —	1895 —	1894 —	1894 —	1894,25	1894,500	1894 —	1894 —	—
Corona danese	183,180	183,180	183,25	183.180	183,18	183,14	183,100	183,180	183,180	183,18
Dracma	10,389	10,389	10,38	10.389	—	—	10,380	10,389	10,389	—
E.C.U.	1443 —	1443 —	1445 —	1443 —	1443 —	1443 —	1443 —	1443 —	1443 —	1443 —
Dollaro canadese	1009,750	1009,750	1012 —	1009,750	1009,75	1009,77	1009,600	1009,750	1009,750	1009,75
Yen giapponese	9,115	9,115	9,16	9,115	9,115	9,11	9,115	9,115	9,115	9,11
Franco svizzero	851,750	851,750	852,50	851,750	851,75	851,75	851,750	851,750	851,750	851,75
Scellino austriaco	98,285	98,285	98,30	98,285	98,285	98,27	98,260	98,285	98,285	98,28
Corona norvegese	190 —	190 —	190 —	190 —	190 —	190,10	190,200	190 —	190 —	190 —
Corona svedese	202,660	202.660	202,60	202,660	202,66	202,72	202,780	202,660	202,660	202,66
FIM	285,400	285,400	285,50	285,400	285,40	285,47	285,540	285,400	285,400	—
Escudo portoghese	9,535	9,535	9,55	9,535	9,535	9,53	9,530	9,535	9,535	9,53
Peseta spagnola	10,485	10,485	10,47	10,485	10,485	10,48	10.485	10,485	10,485	10,48
Dollaro australiano	878,250	878,250	880 —	878,250	878,25	878,12	878 —	878,250	878,250	878,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1400,950
Marco germanico	691,495
Franco francese	211 —
Fiorino olandese	611,790
Franco belga	33,333
Lira sterlina	2007,925
Lira irlandese	1894,250
Corona danese	183,140
Dracma	10,384
E.C.U.	1443 —
Dollaro canadese	1009,675
Yen giapponese	9,115
Franco svizzero	851,750
Scellino austriaco	98,272
Corona norvegese	190,100
Corona svedese	202,720
FIM	285,470
Escudo portoghese	9,532
Peseta spagnola	10,485
Dollaro australiano	878,125

Media dei titoli del 29 settembre 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	88,125
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96 —
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	102,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	99,925
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	100,325
» » » » 1- 1-1983/87	100,625
» » » » 1- 2-1983/87	100,700
» » » » 1- 3-1983/87	100,900
» » » » 1- 4-1983/87	100,800
» » » » 1- 5-1983/87	101,250
» » » » 1- 6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	101,175
» » » » 1-12-1983/87	101,575
» » » » 1- 1-1984/88	101,225
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	101 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,750
» » » » 1- 6-1984/88	101,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,825
» » » » 1- 8-1983/88	101,850
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	102,075
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,075
» » » » 1- 9-1990	99,350
» » » » 1-10-1990	99,450
» » » » 1-11-1990	99,400
» » » » 1-11-1983/90	104,125
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 18-12-1990	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	103,700
» » » » 17- 1-1991	99,200
» » » » 1- 2-1984/91	103,300
» » » » 18- 2-1991	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	101,925
» » » » 1- 4-1984/91	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,725
» » » » 1- 8-1984/91	100,825
» » » » 1- 9-1984/91	100.800
» » » » 1-10-1984/91	101,125
» » » » 1-11-1984/91	100.700
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1992	100,300
» » » » 1- 2-1992	99,600
» » » » 1- 2-1995	100,500
» » » » 1- 3-1995	98,950
» » » » 1- 4-1995	99,175
» » » » 1- 5-1995	99,400
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	100.025
» » » » 1- 8-1995	99,750
» » » » 1- 9-1995	99,750
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,175
» » » 12 % 1- 2-1988	103,150
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,875
» » » 12 % 1- 3-1988	104.225
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	104.375
» » » 12,50% 1-10-1988	105,075
» » » 12,50% 1-11-1988	105,500
» » » 12,50% 1-1-1989	104.950
» » » 12,50% 1-2-1989	105.550
» » » 12,50% 1-3-1989	105,225
» » » 12,50% 1-1-1990	107,325
» » » 12,50% 1-2-1990	107.400
» » » 12,50% 1-3-1990	108,325
» » » 12,50% 1-3-1991	110 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,875
» » » » 1984/91 11,25%	111,875
» » » » 1984/92 10,50%	109 —
» » » » 1985/93 9,60%	105,675
» » » » 1985/93 9,75%	106,625
» » » » 1985/93 9%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M29096

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Puglia

Con decreto ministeriale 13 settembre 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

86A7468

Modificazione allo statuto della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1986 è stata approvata la modifica dell'art. 3, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

86A7469

Modificazione allo statuto della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma di credito fondiario

Con decreto ministeriale 10 settembre 1986 è stata approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma di credito fondiario, con sede in Roma.

86A7470

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Ilta*, con stabilimento in Torrette di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1983: dal 21 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare*, con sede e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ceramica Vavid*, con sede legale in Napoli e stabilimento in Pastorano (Caserta):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Carnielli sud*, sede e stabilimento in Villaricca (Napoli):

periodo: dall'8 settembre 1985 all'8 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 13 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Carnielli sud*, sede e stabilimento in Vallericca (Napoli):

periodo: dal 9 marzo 1986 all'8 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

6) *Antonio Canditone - Esercizio di Cava di Tufo* di S. Rocco di Capodimonte (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro* di Napoli:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Calzaturificio Vartan*, con sede e stabilimento in Mugnano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. I.N.M.N. - Industria napoletana meccanica navali - Umberto Carrino*, con sede in Napoli, fallita il 30 maggio 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. San Domenico Vetraria*, con stabilimento in Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sicurvia Nazionale*, con stabilimento in Marcianise (Caserta):

periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

12) *Ditta Refrattari Capasso*, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli):

periodo: dal 25 marzo 1985 al 24 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

13) *Ditta Refrattari Capasso*, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli):

periodo: dal 25 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

14) *Ditta Senatore Giorgio* di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Precast Italia*, con sede e stabilimento in S. Angelo in Formis (Caserta):

periodo: dal 25 novembre 1984 al 25 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 25 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

16) *I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con stabilimento in San Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Fiore*, con stabilimento in Ercolano (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1985 al 10 dicembre 1985 (prima concessione);
causale: ristrutturazione - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Fiore*, con stabilimento in Ercolano (Napoli):

periodo: dall'11 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Viplastik*, con sede e stabilimento in Napoli-Secondigliano:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Slai Cord*, con stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno):

periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 17 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. S.I.P.A - Società industriale prefabbricati armati*, sede e stabilimento in Benevento:

periodo dal 1° febbraio 1986 al 2 agosto 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Sider Torri*, sede legale e stabilimento in Sala Consilina (Salerno):

periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Molino pastificio F.lli Improta*, con stabilimento in S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 10 aprile 1985 al 9 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Molino pastificio F.lli Improta*, con stabilimento in S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 10 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Teksid* (gruppo Fiat), con sede in Torino, stabilimenti ed uffici delle fonderie ghisa di Torino, delle fonderie ghisa di Carmagnola (Torino) delle fucine di Torino e delle trasformazioni di Avigliana (Torino):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Rockwell CVC Omevi* (gruppo Fiat), con sede e stabilimento in Cameri (Novara):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Teksid* (gruppo Fiat), con sede in Torino e stabilimento fonderia ghisa in Crescentino (Vercelli):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1983: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Ala - Industria Lucchetti* di Pollena Trocchia (Napoli):

periodo: dal 3 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Tecnical*, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), fallita il 6 febbraio 1985:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano*, con sede in S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 31 maggio 1985 al 30 novembre 1985 (prima concessione);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI del 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Dell'Acqua minerale Ferrarelle*, con sede in Roma e stabilimento in Riardo (Caserta):

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI del 19 settembre 1985 snellimento procedura CIGS.

32) *Lamas di La Fazia V. & Mastrocchio T.*, con sede e stabilimento in S. Salvatore Telesina (Benevento):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio*, con sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio e stabilimenti in Caivano (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), S. Giovanni a Teduccio (Napoli), Viglina (Napoli), Pagani (Salerno), Paestum (Salerno), P. Monte Verna (Caserta), Vieste (Foggia), Porto Ercole (Grosseto), filiali e sede centrale di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 28 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1984: dal 30 aprile 1984 per le unità campane;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 16 gennaio 1984 per gli stabilimenti di Vieste e Porto Ercole;
pagamento diretto: si;
CIPI del 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

34) *S.s.a. Mobilificio Salvatore Vignapiano* di Angri (Salerno):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: —
CIPI del 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

35) *S.p.a. Eurolink*, con sede legale e stabilimento in Acerra (Napoli), fallita il 18 gennaio 1984:

periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 5 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

36) *S.p.a. Gecom*, di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1986: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Manifatture Riunite DE.VO*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento in Scafati (Salerno):

periodo: dal 12 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Cantiere navale Ferbex*, con stabilimento in Napoli:

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Carrinofer*, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), fallita il 6 luglio 1983:

periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 19 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge n. 301/79.

40) *S.r.l. Tecnaval*, con sede e stabilimento in (Napoli):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Beton Press - Strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento in Marcianise (Caserta):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Italtecno*, con sede e stabilimento in Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l F.lli Ammendola*, di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 1° luglio 1985 (prima concessione);
causale: ristrutturazione - CIPI del 15 aprile 1986;
pagamento diretto: no.

44) *S.r.l. F.lli Ammendola*, di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 2 luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI del 15 aprile 1986;
pagamento diretto: no.

45) *S.p.a. Ma.Wa.*, di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 21 gennaio 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede e stabilimento in Napoli, fallita il 29 marzo 1985:

periodo: dal 7 gennaio 1985 al 6 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 26 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si
art. 2 della legge n. 301/79.

47) *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede e stabilimento in Napoli, fallita il 29 marzo 1985:

periodo: dal 7 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 26 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

48) *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellone Toce (Novara) e stabilimento in Cellole (Caserta), fallita il 6 settembre 1984:

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1981: dall'11 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

49) *S.p.a. Fonderie Ernesto Radaelli*, stabilimento in Torrecuso (Benevento), fallita il 26 febbraio 1985:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 25 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 26 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

50) *S.p.a. Fonderie Ernesto Radaelli*, stabilimento in Torrecuso (Benevento), fallita il 26 febbraio 1985:

periodo: dal 26 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 26 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

51) *S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese*, con sede sociale e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 2 marzo 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), fallita il 19 luglio 1984:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 19 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

53) *S.r.l. Cantieri Cortazzo Enrico*, con stabilimento in Napoli, fallita il 21 aprile 1983:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 20 aprile 1986 (ultima);
causale: crisi aziendale - CIPI del 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1982: dal 5 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

54) *S.p.a. Canfilfratta*, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta):

periodo: dal 16 dicembre 1984 al 15 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1979: dal 15 gennaio 1979;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Canfilfratta*, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta):

periodo: dal 16 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1979: dal 15 gennaio 1979;
pagamento diretto: si.

56) *Presint*, di Casoria (Napoli), in liquidazione:

periodo: dal 31 marzo 1985 al 28 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: si.

57) *Presint*, di Casoria (Napoli), in liquidazione:

periodo: dal 29 settembre 1985 al 20 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI del 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Pastificio Lucio Garofalo*, con sede in Gragnano (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° gennaio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI del 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS.

59) *S.p.a. Due G. sud*, con sede in Napoli:
periodo: dal 29 luglio al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI dell'8 maggio 1986:
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Sirma* (gruppo Fiat), con sede legale in Venezia, limitatamente agli stabilimenti di Vado Ligure (Savona), Lozzolo (Vercelli), Castellamonte (Torino), servizi uffici e sedi periferiche:
periodo: dall'8 settembre 1985 all'8 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI del 12 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 16 gennaio 1985: dall'8 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI del 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

61) *S.p.a. Sirma* (gruppo Fiat), con sede legale in Venezia, limitatamente agli stabilimenti di Vado Ligure (Savona), Lozzolo (Vercelli), Castellamonte (Torino), servizi uffici e sedi periferiche:
periodo: dal 9 marzo 1986 al 6 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI del 12 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 16 gennaio 1985: dall'8 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI del 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

62) *S.r.l. Industrie Italtubi*, con sede e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli):
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1984: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI del 19 settembre 1985, procedura CIGS.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A7393

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manetti e Roberts e C.*, con sede in Firenze:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

2) *S.p.a. Manetti e Roberts Toiletries*, con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

3) *S.p.a. ing. Luigi Contevecchi*, direzione amministrativa Milanofiori (Milano) e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 9 giugno 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: crisi aziendale.

4) *S.p.a. ing. Luigi Contevecchi*, direzione amministrativa Milanofiori (Milano) e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: crisi aziendale.

5) *Il Popolo S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 24 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
legge n. 416/81, art. n. 37.

6) *Videocolor S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 20 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale.

7) *S.p.a. Nuova Magrini Galileo*, sede legale di Bergamo, unità produttive, di vendita e commerciali site sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

8) *S.p.a. L.P.R. - Laminati plastici e rivestimenti*, per la sola filiale di vendita di Firenze:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

9) *S.p.a. Ausidet*, stabilimento di Crotone (Catanzaro):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 20 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

10) *S.p.a. Cartiere del Timavo e del Sole*, sede amministrativa e commerciale di Milanofiori - Assiago:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ravizza*, sede di Milano e stabilimento di Muggiò (Milano):
periodo: dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. Duplomatic*, sede di Busto Arsizio (Varese), stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Legnano (Milano):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

3) *S.r.l. Isopren*, di Cusano Milanino (Milano):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 9 febbraio 1984 e 29 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

4) *S.p.a. Società Crouzet*, sede Bollate (Milano), stabilimenti in Bollate (Milano) e Zingonia (Bergamo):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985 e seguenti: dal 1° aprile 1985.

5) *S.p.a. Gear*, di Torino:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1984: dal 1° luglio 1984.

6) *S.p.a. Fabbricazioni nucleari*, sede e uffici di Milano e stabilimento di Bosco Marengo (Alessandria):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: crisi aziendale.

7) *Il Messaggero*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione;
legge n. 416/81.

8) *General Foods Industrial*, sede legale e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale.

86A7392

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 la società cooperativa edilizia «Angela - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio avv. Renzo Pomini, in data 5 ottobre 1973, rep. n. 500183/7073 reg. soc. n. 156747, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Angelo Bettinelli.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 la società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. Edilizia Coresina», con sede in Passo Corese di Fara Sabina (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Paolo Armati in data 15 novembre 1978, rep. n. 3483, reg. soc. n. 1343, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Orazio Pace.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 la società cooperativa edilizia a r.l. «Domus Primula», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Luciana Nocera in data 10 aprile 1963, rep. n. 3452, reg. soc. n. 120266, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana.

86A7493

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada provinciale

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986, n. 20, la strada provinciale ubicata tra Crevoladossola ed il confine di Stato con la Svizzera al passo di S. Giacomo, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 659 «Di Valle Antigorio e Val Formazza» avente i seguenti capisaldi di itinerario: innesto strada statale n. 33 presso Crevoladossola-Baceno-confine di Stato con la Svizzera al passo di S. Giacomo, con estesa di km 50+572.

86A7464

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio molisana-Monte Orsini, in Campobasso, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 settembre 1986, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio molisana-Monte Orsini — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 5 settembre 1985, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il dott. Rosario Filosto è stato nominato presidente dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

86A7471

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1986 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1962 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al maresciallo di prima classe Elvo Sabbioni, per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 agosto 1963 alla pagina 13, colonna 4ª, 44° nominativo di cavaliere del Ministero della difesa.

86A7348

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 10 giugno 1986, n. 10055, ha deliberato di declassificare a comunale l'intera strada provinciale «di Valmadrera», compresa tra la diramazione della strada statale n. 639 «dei laghi di Pusiano e di Garlate» in località Villa e l'innesto sulla strada statale n. 583 «Lariana» in località Parè, interamente ricadente in comune di Valmadrera (Como).

La giunta regionale con delibera 10 giugno 1986, n. 10056, ha deliberato:

di declassificare a strada comunale il tronco di strada provinciale n. 28 compreso tra il km 7+770 e il km 10+600, ricadente in comune di Calcinato (Brescia);

di classificare a strada provinciale n. 28 la strada comunale «Via Rovadino - Via XX Settembre (tratto)» della lunghezza di km 2+200, in comune di Calcinato (Brescia);

di variare la denominazione della strada provinciale n. 28 da «Mocasina-Bedizzole-Ponte S. Marco-Calcinato-Montichiari» a «Mocasina-Bedizzole-Calcinato-Montichiari»;

di variare a seguito di tale permuta, la lunghezza complessiva della strada provinciale n. 28 da km 15+480 a km 14+850.

La giunta regionale con deliberazione 10 giugno 1986, n. 10057, ha deliberato:

di declassificare, da provinciale a comunale, il tronco della strada provinciale n. 28, compreso tra km 3+080 e km 7+680, ricadente nei comuni di Calcinato e Bedizzole (Brescia);

di classificare a strada provinciale n. 28 la strada comunale, detta «Via Caselle» della lunghezza di km 4+037 e compresa tra la strada provinciale n. 4 e la strata statale n. 11;

di variare, a seguito della permuta, la lunghezza complessiva della strada provinciale n. 28 da km 15+480 a km 14+947.

86A7268

PROVINCIA DI BOLZANO

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale «Fonti San Virgilio»

Con decreto dell'assessore provinciale alla sanità della provincia autonoma di Bolzano n. 596 del 9 settembre 1986 la ditta Aquaeforst S.p.a., via Val Venosta n. 8, in Lagundo, subentrata alla società Saom di Merano, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale «Fonti San Virgilio» nei tipi «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» da applicare su contenitori di vetro da ml 920, ml 440 e ml 220 utilizzando etichette, allegate al decreto medesimo, conformi all'originale.

86A7472

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso a quattordici posti di coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 1986, si svolgerà nelle aule della Città universitaria, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 8 del giorno 18 maggio 1987.

Presso tutti gli ingressi della Città universitaria si troveranno esposti i manifesti relativi alla distribuzione dei candidati nelle varie aule.

I candidati che avranno superato la prova scritta saranno convocati per sostenere la prova pratica di dattilografia con raccomandata ricevuta di ritorno — tassa a carico — almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova stessa.

86A7474

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Brescia.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, già fissato per i giorni 17 e 18 settembre 1986 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 1986, pag. 40, sono state rinviate a data da destinarsi.

86A7555

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A7445

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di lungodegenza;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

86A7448

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di ingegnere civile presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere civile presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 5 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

86A7446

Modificazioni al bando e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente tecnico addetto all'antinfortunistica presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico addetto all'antinfortunistica presso l'unità sanitaria locale n. 29, a seguito modifica dei requisiti di ammissione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Badia Polesine (Rovigo).

86A7477

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di ingegnere elettrotecnico;
un posto di operatore tecnico elettricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Siena.

86A7449

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di chimico collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore - caposala;
un posto di puericultrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Cantù (Como).

86A7447

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

RUOLO SANITARIO

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina: anestesia e rianimazione.

Operatori professionali di prima categoria - collaboratori.

sei posti ex infermiere professionale per presidi ospedalieri ed attività sul territorio;
otto posti ex infermiere professionale per il servizio psichiatrico;
un posto ex infermiere professionale per il nucleo operativo tossicodipendenze;
un posto ex ortottista.

Operatori professionali di prima categoria - coordinatori:

un posto di ex capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Meda (Milano).

86A7478

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (ex tecnico di radiologia) presso l'unità sanitaria locale n. 62.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (ex qualifica: tecnico di radiologia) presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Meda (Milano).

86A7479

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 90.000
- semestrale .... L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 180.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 20.000
- semestrale .... L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 75.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 20.000
- semestrale .... L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... L. 285.000
- semestrale .... L. 160.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 600

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 25.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 82.000
Abbonamento semestrale .... L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100862300) **L. 600**